

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI l'art 25 D.lgs. 165/2001; gli art 2046 che 2047 del Codice Civile; gli art 22 e 23 del T. U. 10.1.57 n 3 e dall'art 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art 61 della Legge 11.7.80 n 312; l'art 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007; la Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 relativa al personale dell'area A (collaboratori scolastici); l'art 19 del D. Lgs. 81/2008, T. U. sulla sicurezza

DISPONE

le seguenti direttive in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni, con il fine di fornire misure organizzative, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Premessa

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs. 165/2001). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). Le persone indicate dai Commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (ex art. 2048 Codice Civile).

L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez. III 19/2/1994 n 1623).

Occorre ancora ricordare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 c.c. comma 1 dispone che "il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela ". Ne consegue che, anche se il minore viene affidato in custodia a terzi, il fatto non solleva i genitori dalla colpa in educando. Essi sono tenuti Infatti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. sez III n 1251/2000 e Cass. Civ. 20/3/12 n 4395).

Compiti del personale docente

1. i docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all'interno o all'esterno della scuola. Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle *attività di insegnamento* (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi), così come **durante i 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni**.

I docenti sono responsabili della vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extracurricolari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario normale delle lezioni.

L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti Sez. III 19/2/1994 n 1623). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.

Sono affidati al docente:

- gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico;
- gruppi di alunni di altre classi che dovessero venire accorpati alla propria, in circostanze eccezionali, per disposizione del Dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di attività particolari.

Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.

Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:

- la presenza del docente accanto al gruppo classe;
- l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
- l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- l'azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.

Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza si ricorda:

Ingresso

- all'ingresso degli alunni, **tutti** i docenti (curricolari, di sostegno, religione, attività alternativa, potenziamento), secondo il proprio orario, devono essere presenti per accoglierli **5 minuti prima dell'ora fissata per l'effettivo inizio delle lezioni**, nel luogo stabilito per ogni ordine di scuola;
- al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico, all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli ingressi sono preclusi all'entrata di alunni fino al suono della campana;
- nella sede centrale, dalle 7:30' alle 14:00', la portineria principale è quella sita in via Napoli, pertanto dopo l'inizio delle lezioni, tutti gli accessi dovranno essere effettuati attraverso quella; i docenti che entrano in servizio alle 14:30' nella Primaria possono accedere da via Pelloux tra le 14:15 e le 14:25';
- gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, che raggiungono il rispettivo plesso con lo scuolabus prima dell'orario di inizio delle lezioni, saranno accolti e vigilati dai collaboratori scolastici o personale specifico adibito allo scopo;

- la presenza del personale docente e non, al di fuori del proprio orario di servizio, deve essere segnalata firmando il registro dei visitatori;
- qualora un alunno arrivasse a scuola in **ritardo**, entrerà autonomamente dal portone principale del rispettivo plesso e, se di scuola dell'Infanzia o Primaria, sarà accompagnato sulla soglia della rispettiva classe dove sarà accolto dal docente in servizio;
- in caso di **uscita anticipata occasionale** (p.e. per pranzo, visita medica...), essa sarà annunciata per iscritto dalla famiglia nel giorno prestabilito secondo la modalità indicata in circolare n 19/5/10/2023, e segnalata dai docenti sul registro elettronico, dunque l'alunno uscirà da scuola senza ulteriore compilazione di modulistica e firma di registri da parte dell'adulto a cui sarà consegnato;
- in caso di **uscita anticipata, non programmata**, per problemi di salute, la famiglia, avvisata telefonicamente, fornirà indicazioni per il ritiro dello studente e sarà redatto fonogramma da consegnare all'ufficio di segreteria; la persona che prenderà in consegna lo studente firmerà il registro apposito (REGISTRO USCITE ANTICIPATE per motivi occasionali)
- in caso di **uscita periodica o annuale** per pranzo, la famiglia ne farà richiesta motivata al Dirigente compilando il modulo predefinito; una volta che essa sarà stata accolta, l'alunno sarà accompagnato all'uscita dal docente che termina il servizio e consegnato all'adulto che attende all'esterno, dunque senza ulteriore compilazione di modulistica e firma di registri da parte dell'adulto a cui sarà consegnato
- gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule

Vigilanza durante l'attività didattica

- durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua;
- la vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili;
- se, per causa di forza maggiore, egli deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe al collaboratore scolastico collocato nella postazione al piano e negli spazi di pertinenza;
- è vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, poiché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza;
- in caso di comportamenti degli alunni di rilevanza disciplinare, è opportuno annotare i fatti sul registro del docente e di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente Scolastico o la Vicepresidenza o il responsabile di plesso al termine dell'ora di lezione;
- i docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali;
- l'*uso del telefono cellulare* e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati, quando non espressamente autorizzati dal docente responsabile dell'ora di lezione, costituisce una grave infrazione. Qualora gli studenti usino impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno al ritiro con annotazione sul registro di classe e a comunicare quanto avvenuto alle famiglie e al Dirigente Scolastico;
- l'*uso del telefono cellulare* e di altri dispositivi elettronici, per scopi personali, durante l'orario di servizio, non è consentito

- ribadendo il **divieto di fumo** nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne (pianerottoli, vie di fuga, cortile...) dell'istituzione scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legge 12 09 2013 n 104.

Gli insegnanti, nell'ambito della corretta gestione delle relazioni di classe e facendo riferimento alle competenze psicopedagogiche e metodologico-didattiche previste nel profilo professionale dovranno garantire:

- l'adozione di modalità e strategie efficaci tali da evitare che si creino situazioni di vivacità che sfuggono al controllo o che possano essere di disturbo alle altre classi e ai docenti impegnati nell'attività didattica;
- l'adozione di modalità di relazione e conduzione della classe che garantiscano un clima sereno e partecipativo, che incoraggino i comportamenti educativi attesi nella progettazione, che facilitino i processi di partecipazione di tutti alle attività della scuola;
- il coinvolgimento delle famiglie o degli adulti di riferimento nella condivisione di modalità, linee educative comuni e unitarie.

Si precisa, inoltre, che l'attività didattica non può essere interrotta se non per motivi di eccezionale importanza, né i docenti chiamati ad allontanarsi dalla classe o dal gruppo per conferire con persone (genitori compresi) che si presentino con tale richiesta senza appuntamento e autorizzazione del sottoscritto.

Vigilanza nel cambio d'ora e durante l'intervallo

- durante il cambio dell'ora gli alunni devono rimanere nell'aula e il docente che appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un insegnante.
- si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente. In caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori presenti sul piano.
- La ricreazione si svolgerà di norma in classe secondo l'orario previsto, sotto la vigilanza del docente, tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti. Essi dovranno permanere nell'aula per poter vigilare sugli studenti in quanto, nell'intervallo, è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli allievi per ovviare eventi dannosi;
- Durante la ricreazione, le porte tagliafuoco del primo e secondo piano, potranno essere aperte dalle 10:30' alle 10:45' per consentire l'utilizzo più efficace dei servizi da parte degli studenti delle classi che precedono e che seguono la porta stessa;
- i collaboratori scolastici, per favorire l'eventuale cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli uffici della scuola o per esigenze impellenti e non rinviabili a momento più opportuno.

Vigilanza nei laboratori di informatica e aule speciali

Si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature presenti nei diversi ambienti scolastici sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza dell'aula e/o laboratorio stessi; le strumentazioni devono rimanere nell'ambiente a cui sono state assegnate e non possono essere modificate nell'hardware e nel software.

Considerata l'importanza, la trasversalità e la funzione inclusiva della didattica digitale ad integrazione e supporto della didattica quotidiana e degli apprendimenti, si ricorda che ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche integrative e di recupero, progetti approvati dal Ptof, preparazione di tesine e ricerche didattiche), che di organizzazione del lavoro individuale del docente (piani di lavoro, progetti autoaggiornamento, altre attività accessorie all'insegnamento della propria materia), secondo un orario stabilito ed affisso all'esterno dell'aula. In particolare va ricordato che l'accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente.

Tutti i docenti che a qualsiasi titolo utilizzano il laboratorio sono tenuti a:

- registrare la presenza (singola o di classe) su apposito registro ed indicare eventuali disservizi o malfunzionamenti nella rispettiva scheda;
- leggere e spiegare queste regole agli studenti, all'inizio di ogni anno scolastico;
- leggere le norme regolamentari degli specifici laboratori classificate a rischio medio e curare che gli alunni si attengano ai comportamenti previsti dalle norme di sicurezza;
- rispettare rigorosamente l'orario di accesso, affisso sulla porta; qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio in un orario in cui è libero, si devono prendere accordi con i responsabili;
- controllare che non venga installato sui PC in dotazione software senza autorizzazione o che non vengano utilizzati supporti di memoria rimovibili personali non testati contro i virus;
- vigilare affinché non vengano danneggiati dispositivi presenti in laboratorio;
- accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente se non utilizzate e, in ogni caso, al termine del loro utilizzo.

Il personale docente e gli studenti che accedono al laboratorio:

- devono conoscere le norme di sicurezza in uso relative al laboratorio e attenersi ai comportamenti previsti da dette norme;
- non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante;
- non è consentito l'utilizzo di dispositivi personali (p.e. chiavette USB)
- sono tenuti ad indicare nell'apposito registro, anche gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate;
- prima di iniziare un'operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza di un docente;
- devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose;
- devono aver cura dell'attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all'insegnante o l'assistente tecnico al termine della lezione;
- non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi o utilizzare supporti di memoria rimovibili personali;
- devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente
- sono responsabili del computer a loro assegnato;
- non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la visualizzazione a video.

Inoltre

- nei laboratori è vietato consumare alimenti e bibite;

- prima di entrare in aula, gli studenti devono attendere l'arrivo dell'insegnante senza creare intralcio o confusione;
- l'accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell'insegnante che accompagna la classe in laboratorio e per esigenze didattiche;
- al termine dell'attività lo studente lasci la postazione in ordine

Spostamenti interni

- gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati sia all'andata sia al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali;
- la sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e, quando è possibile, ad un collaboratore scolastico;
- Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio della pausa didattica o dell'ora successiva.
- l'utilizzo delle attrezzature tecniche e scientifiche, sia in classe che al di fuori, deve avvenire sotto il controllo del personale addetto (docente-collaboratore scolastico);
- è obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio

Allontanamento alunni dalla classe

- durante le ore di lezione, per motivi didattici ed organizzativi, non è consentito far uscire dalla classe, fatta eccezione per casi seriamente motivati e mai più di un alunno per volta, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario;
- il provvedimento illegittimo di allontanare gli alunni dalla classe, per comportamento scorretto, tale da recare disturbo alla lezione, non è consentito e non esonera il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza dell'allievo o degli allievi medesimi.

Vigilanza sugli spostamenti degli alunni diversamente abili

La vigilanza deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Per i casi particolarmente gravi, di allievi diversamente abili imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve sempre essere assicurata la presenza, anche nelle aree di pertinenza, del docente di sostegno o del collaboratore scolastico.

Uscite di sicurezza, scale di emergenza

- le vie di fuga (anche quelle sul retro dell'edificio e della mensa) devono essere periodicamente ed accuratamente pulite e libere da qualunque oggetto non pertinente che possa determinare impedimento o disordine;
- Le uscite di sicurezza devono essere sempre chiuse in modo da evitare uscite improprie di alunni o accessi non autorizzati;
- le porte tagliafuoco devono essere sempre chiuse: saranno aperte 5 minuti prima dell'inizio o del termine delle lezioni per consentire il passaggio dei gruppi classe e dalle 10:30' alle 10:45', al primo ed al secondo piano.

Uscita

- al termine delle lezioni, i docenti accompagneranno gli alunni fino all'uscita avendo cura di favorire un esodo ordinato per tutto il tragitto, senza schiamazzi o comportamenti pregiudizievoli della vita

dei singoli. I docenti in servizio consegneranno gli alunni non in possesso dell'autorizzazione di uscita autonoma alle rispettive famiglie, in attesa all'esterno, verificando che ciascun minore sia preso in consegna dai genitori e/o delegati, secondo quanto dichiarato all'inizio dell'anno dalla famiglia. In assenza di questi ultimi, i genitori saranno contattati telefonicamente dal docente che deve altresì avvisare il dirigente scolastico (o chi ne fa le veci) dell'assenza dei genitori del bambino. Una volta attuato ciò, l'alunno sarà affidato momentaneamente in custodia ai collaboratori scolastici.

- il personale della scuola dovrà sorvegliare il minore, fino a quando quest'ultimo non sia prelevato in tutta sicurezza da un familiare adulto. Nel caso in cui il ritardo da parte di quest'ultimo persista in maniera preoccupante, la scuola è autorizzata ad avvisare la polizia;
- al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta d'uscita dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;
- è vietato far uscire gli studenti dalla classe prima del suono della campana che indica la fine della giornata scolastica, facendoli sostare nei corridoi o negli spazi comuni della struttura scolastica;
- in occasione dell'uscita anticipata rispetto all'orario consueto, il docente dell'ultima ora, accompagnerà la classe fino al portone con le consuete modalità;
- si invita tutto il personale a verificare la chiusura delle porte di accesso all'edificio dopo l'uscita per recarsi in palestra, in cortile, o al termine delle lezioni.

Uscite didattiche

- Nei casi in cui le classi debbano partecipare e/o assistere ad attività extrascolastiche, spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc., gli insegnanti incaricati dovranno accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante il corso della manifestazione; in alcuni casi è prevista la possibilità di trovarsi direttamente sul luogo o il congedo presso altro posto diverso dalla scuola, in tali casi fa fede la modulistica con il programma indicato e la comunicazione alle famiglie di riferimento;
- durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione, in relazione alla destinazione delle uscite e al tipo di attività svolto, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee per l'esercizio della sorveglianza nella situazione;
- i docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli alunni loro affidati durante la salita e discesa dei mezzi di trasporto, il tragitto a piedi o in pullman, le pause di ristoro.
- i docenti tengono l'elenco degli alunni con riferimenti dei genitori ed il recapito telefonico l'appello va effettuato all'inizio del viaggio, all'inizio di uno spostamento, prima di salire sul mezzo di trasporto
- l'insegnante capogruppo si munisce della valigetta di pronto soccorso e dei numeri telefonici utili per ogni emergenza;
- i docenti non possono somministrare farmaci eccetto quelli autorizzati dai medici, su richiesta scritta dei genitori.

Frequenze irregolari

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente. In difetto, il coordinatore darà comunicazione scritta al Dirigente Scolastico

COMPITI DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

1. Si fa espresso riferimento al profilo professionale delineato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto istruzione e ricerca, sezione scuola, che prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti.
2. alla luce delle norme pattizie si specificano le seguenti disposizioni:
 - al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal direttore dei servizi generali e amministrativi;
 - durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe; di regola, pertanto, su ciascun piano deve essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico;
 - durante la pausa didattica il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi;
 - al di fuori della pausa didattica i collaboratori scolastici dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
 - all'uscita degli alunni, i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi;
 - I collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al Dirigente o ai suoi collaboratori/responsabili di plesso l'assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni;
 - i collaboratori scolastici dovranno accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino i docenti/le lezioni;
 - i collaboratori scolastici dovranno segnalare tempestivamente al DSGA o al Dirigente eventuali situazioni di disturbo e disagio anche di natura organizzativa;
 - è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;
 - particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e assistenza degli alunni diversamente abili nell'accesso dalle aree esterne, all'interno, nell'uscita da esse, ecc.
 - l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici, per scopi personali, durante l'orario di servizio, non è consentito
 - ribadendo il **divieto di fumo** nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne (pianerottoli, vie di fuga, cortile...) dell'istituzione scolastica, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, da quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legge 12 09 2013 n 104.

SANZIONI

Il Dirigente Scolastico provvederà a mettere in atto azioni volte all'individuazione di violazioni alle presenti disposizioni.